

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 13 del 20 Maggio 2020

### **1. D.L. N. 34/2020 - Pubblicato il c.d. "Decreto Rilancio" - Dettate misure urgenti per la salute, l'economia, il lavoro e le politiche sociali**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ord. n. 21, il **Decreto-Legge 19 maggio, n. 34**, recante "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**". Dopo il pacchetto di misure da 25 miliardi di euro del Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020), il Governo con il "Decreto Rilancio" stanziava ulteriori 55 miliardi per avviare la "Fase 2" dell'economia italiana che dovrà affrontare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia del Covid-19 e sostenere la ripresa del Paese.

Un provvedimento – in vigore dal 19 maggio 2020 - con il quale si interviene per rinforzare i settori salute e sicurezza, sostenere le imprese, i redditi da lavoro, il turismo e la cultura.

Il decreto si compone di 8 Titoli e di 266 articoli.

Di seguito, suddivise per ambito di competenza, **le principali misure previste.**

- **Salute e sicurezza** - Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell'attività di sorveglianza attiva.
- **Sostegno alle imprese e all'economia** – Introdotte misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria.
- **Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia;**
- **Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia;**
- **Misure per gli enti territoriali;**
- **Misure di incentivo e semplificazione fiscale;**
- **Misure per la tutela del credito e del risparmio;**
- **Misure per il turismo e la cultura;**
- **Misure per l'istruzione;**
- **Misure in materia di università e di ricerca;**
- **Misure per l'innovazione tecnologica;**
- **Misure per l'editoria e le edicole;**
- **Misure per le infrastrutture e i trasporti;**
- **Misure per lo sport;**
- **Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura;**
- **Misure urgenti di semplificazione per il periodo d'emergenza.**

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 34/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo del D.L. n. 34/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una panoramica delle misure economico-finanziarie illustrate nel comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per una panoramica delle misure economico-finanziarie illustrate nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze clicca qui.](#)

**Tra le tantissime novità introdotte dal decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.**

### **1.1. D.L. N. 34/2020 - Credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo**

L'articolo 28 dispone in merito al "**Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito**", stabilendo che, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è prevista l'istituzione di un **credito d'imposta nella misura del 60 per cento** dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito **spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.**

Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetti **nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.**

Ai sensi del comma 3, il credito di imposta **spetta alle strutture alberghiere** indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

**Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta** commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno è che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, **abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento** nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (comma 5).

Il comma 10, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, dispone la **non cumulabilità** in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito d'imposta di cui al presente articolo con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020.

Al comma 11, si stabilisce che le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo saranno definite con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

### **1.2. D.L. N. 34/2020 - Misure per il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative**

L'articolo 38 detta misure per il "**Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative**".

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell'ambito della misura "**Smart&Start Italia**", principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell'ultimo "Decreto Crescita" (articolo 29, comma 3, del decreto-legge 34/2019).

L'obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (**comma 1**), dall'altro, ampliando la capacità di azione (**comma 2**).

Vengono previste risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell'attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.

In considerazione – si legge nella Relazione illustrativa - anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico

per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre società.

Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e "scalare il mercato". E', pertanto, necessaria – si legge ancora nella Relazione - un'evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l'ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali.

Il comma 5 **proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative** di cui all'articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi.

Tale previsione – si legge nella Relazione illustrativa - è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l'economia produttiva, per il 2020, su tutto il comparto delle startup.

Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

I commi da 7 a 9 introducono un **regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative**.

In particolare il comma 7 prevede una detrazione d'imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Il comma 8 prevede la medesima detrazione d'imposta per i contribuenti che investono in PMI Innovative.

### **1.3. D.L. N. 34/2020 - Rinvio termini bilancio consolidato degli Enti locali**

All'articolo 110 viene disposto il **differimento dal 30 settembre al 30 novembre 2020** del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Si tratta degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quali: comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto, riguardanti il settore sanitario.

### **1.4. D.L. N. 34/2020 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

L'articolo 119 prevede "**Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**", disponendo che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica **nella misura del 110 per cento**, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, **sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Le spese ammissibili all'agevolazione sono le seguenti:

a) **interventi di isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

b) **interventi sulle parti comuni degli edifici** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, relativamente ad una **spesa non**

**superiore a euro 30.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito;

c) **interventi sugli edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.

Il **comma 2** stabilisce che l'agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 3** indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della fruizione dell'agevolazione.

Nei **commi 5 e 6** si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nei commi 1 o 4.

Con il successivo **comma 7** è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito.

La disposizione contenuta nel **comma 8** riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui al comma 1, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

### **1.5. D.L. N. 34/2020 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

L'articolo 120 dispone in merito ad un "**Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**".

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un **credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020**.

Il comma 1 fornisce un elenco di investimenti per i quali è ammessa l'agevolazione.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli **operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema**.

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite di spesa identificato al comma 5.

### **1.6. D.L. N. 34/2020 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - Esteso agli Enti del Terzo settore**

L'articolo 125 dispone in merito ad un "**Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**".

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli **enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

In particolare, ai sensi del comma 1, il credito d'imposta spetta nella misura del **60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro**.

Il comma 2 elenca le **spese ammissibili** al credito d'imposta in esame, prevedendo, in particolare, che lo stesso spetta in relazione alle spese relative:

a) alla **sanificazione degli ambienti** nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

- b) all'**acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) all'**acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
- d) all'**acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale**, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- e) all'**acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi.

Il comma 3 prevede, al primo periodo, che il credito d'imposta possa essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

### **1.7. D.L. N. 34/2020 - Lotteria degli scontrini - Si partirà da gennaio 2021**

L'**articolo 141**, con una modifica all'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone la **proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021**, della lotteria dei corrispettivi.

Si tratta del rinvio di quel "gioco" che prevede l'estrazione di premi fino ad 1 milione di euro per quanti si faranno rilasciare lo scontrino fiscale digitale.

Secondo la Relazione illustrativa del citato decreto, la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e a causa degli scarsi spostamenti dei cittadini, rende **difficoltosa** la **distribuzione** e l'**attivazione dei registratori telematici**, mettendo così a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro di dotarsi di tale strumento e, quindi, di poter trasmettere i dati della lotteria già a partire dal prossimo 1° luglio.

Conseguentemente, si potrebbe creare confusione nei contribuenti che non comprenderebbero con immediatezza i motivi dell'impossibilità di partecipare alla lotteria per acquisti effettuati da taluni operatori, discriminando questi ultimi non per loro colpa ma per la situazione di emergenza in corso e creando false aspettative dei cittadini che si ripercuoterebbero sull'efficacia della lotteria stessa.

In parallelo, peraltro, il decreto **proroga al 1° gennaio 2021** anche la **non applicazione delle sanzioni**, di cui al comma 6 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, nei confronti degli operatori non ancora dotati di registratori telematici: gli effetti della pandemia, quindi, consentiranno ad essi di non dotarsi entro il 1° luglio 2020 dei detti registratori, né di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ovviamente, per tali soggetti rimarrà fermo fino a dicembre l'obbligo di emettere **scontrini o ricevute** fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24, D.P.R. n. 633/1972 e trasmetterli telematicamente con cadenza mensile alle Entrate, tanto quanto ad oggi previsto fino a giugno.

### **1.8. D.L. N. 34/2020 - Rinvio di un anno della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

L'**articolo 143**, con una modifica all'articolo 12-novies, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, dispone la **proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021** dell'applicazione della procedura automatizzata di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

La proroga – si legge nella Relazione illustrativa - si è resa necessaria *"per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Ricordiamo che il citato **articolo 12-novies** (rubricato *"Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche"*) prevede che, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio (SdI), di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate deve **integrare le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate.**

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente, con modalità telematiche, **l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa** dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, **nonché degli interessi** dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Queste nuove disposizioni si sarebbero dovute applicare alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020.

Tale termine – secondo quanto disposto dall'art. 143 del D.L. n. 34/2020 – **viene ora prorogato al 1° gennaio 2021.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – peraltro non ancora emanato – dovranno essere adottate le disposizioni di attuazione, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.

### **1.9. D.L. N. 34/2020 - Esenzione IMU per il settore turistico - Fondo turismo**

L'articolo 177 prevede "**Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico**".

La norma prevede l'esenzione dalla prima rata relativa all'anno 2020 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili adibiti a **stabilimenti balneari** (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli **stabilimenti termali**, nonché per gli **immobili rientranti nella categoria catastale D/2** (alberghi e pensioni) e per gli **immobili degli agriturismo**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù**, dei **rifugi di montagna**, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere per brevi soggiorni**, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence** e dei **campeggi**, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.

Per il ristoro ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo una dotazione di 130,55 milioni di euro per l'anno 2020**, ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sempre per il settore turistico, l'articolo 178 prevede la istituzione di un **fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.**

Il comma 1 è finalizzato a sostenere forme di investimento rivolte all'acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili aventi finalità turistiche, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di società di gestione del risparmio. A tal fine nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa saranno demandate ad apposito decreto interministeriale dello stesso Ministero adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

### **1.10. D.L. N. 34/2020 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio - Esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP**

L'articolo 181 detta disposizioni di "**Sostegno delle imprese di pubblico esercizio**".

Al **comma 1**, si dispone che, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le **imprese di pubblico esercizio** di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 **titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico - a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 - sono esonerati dal pagamento** della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

Al **comma 2** si dispone che - sempre a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 - **le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse** possono essere presentate per via telematica mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, **senza l'applicazione di alcuna imposta di bollo**, allegando **la sola planimetria**.

Il **comma 3** esonera gli esercenti le attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991 dall'obbligo di richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all'art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione.

Il successivo **comma 4** stabilisce che per la **posa in opera delle strutture amovibili** di cui al comma 3 è **disapplicato il limite temporale** di cui all'art. 6, comma 1, lettera *e-bis*), del D.P.R. n. 380 del 2001. Quest'ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Il **comma 5** istituisce un **fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate** derivanti dall'esonero in commento nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro il termine previsto al comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 281 del 1997 – vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo è comunque adottato.

### **1.11. D.L. N. 34/2020 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico**

L'**articolo 182** prevede "**Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico**".

Il comma 1 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un **fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020**, per la concessione di contributi **a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator** in considerazione dei danni subiti a causa delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso ai contributi.

Il comma 2 è finalizzato a integrare la portata applicativa delle norme già vigenti in materia per gli operatori economici che esercitano la propria attività avvalendosi di **beni del demanio marittimo**.

Si prevede, in particolare, al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e che gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati.

L'ultimo periodo stabilisce che la disposizione non si applica in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

### **1.12. D.L. N. 34/2020 - Misure a sostegno della cultura**

L'**articolo 183** prevede diverse misure destinate al sostegno del settore culturale.

Il comma 1 modifica l'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, incrementando (lett. a) la dotazione del Fondo per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da 130 a **245 milioni di euro**.

Tale fondo, secondo quanto previsto alla lettera c), sarà **incrementato per l'anno 2021 nella misura di 50 milioni di euro** a valere su quota delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

Il comma 2 istituisce un **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali**, con una dotazione di **210 milioni di euro per l'anno 2020**, per il sostegno al settore delle librerie, **dell'intera filiera dell'editoria**

**e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** non del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra gli operatori del settore sono rimesse a uno più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 3 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il **funzionamento degli istituti e luoghi della cultura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. La somma è assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

La disposizione dettata dall'**articolo 184** è finalizzata a sostenere forme di investimento per la tutela, la fruizione, la **valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale**, mediante l'istituzione di un apposito Fondo di investimento presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e domanda a un decreto interministeriale la definizione di modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

Il comma 2 prevede che la dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al Titolo II del libro primo del Codice civile.

### **1.13. D.L. N. 34/2020 - Misure a sostegno dell'editoria**

L'**articolo 186** dispone in merito ad un "**Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**".

Il perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando – in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l'anno in corso – un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive), che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.

Oggi, le mutate condizioni economiche di contesto impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese.

A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta.

Il tetto di spesa per l'anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

L'**articolo 187** prevede l'introduzione, per l'anno 2020, di un **regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali**, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.

L'**articolo 188** dispone in merito ad un "**Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali**", prevedendo la introduzione, in via straordinaria per l'anno 2020, di un **credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali**, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un **credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019** per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

L'agevolazione non è comunque cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

L'**articolo 189** prevede la istituzione di un "**Bonus una tantum edicole**'

Si ricorda che per tutta la durata dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 - in quanto attività economiche ammesse alla prosecuzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 - le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati.

Nello stesso periodo, secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalisti d'Italia (SI.NA.GI.), i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30% con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70%, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute.

La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria.

A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un **contributo una tantum fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.

L'**articolo 190** dispone in merito ad un "**Credito d'imposta per i servizi digitali**'.

Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle **imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione** che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019** per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d'imposta, sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relative agli eventuali casi di indebita fruizione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

#### **1.14. D.L. N. 34/2020 - Costituito il Fondo per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione**

L'**articolo 239** prevede la istituzione di un "**Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**'.

I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese – si legge nella Relazione illustrativa - necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt'ora assente.

Con quanto previsto da questo articolo si cerca di colmare questo deficit istituendo il **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, **interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali**, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale - CAD), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso **interventi a favore della diffusione dell'identità digitale**, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.

Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

La dotazione prevista per il Fondo è di **50 milioni di euro**, stanziati già nel 2020 e utilizzabili negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate.

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

L'individuazione degli interventi previste con le risorse del Fondo avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero dell'Innovazione clicca qui.](#)

### **1.15. D.L. N. 34/2020 - Norme in materia di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi**

L'articolo 264 detta norme in materia di "**Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19**".

La disposizione mira a garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una **serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020**.

Al **comma 1**, la **lettera a)** amplia la possibilità di presentare **dichiarazioni sostitutive**, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che **tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell'istanza del cittadino o dell'impresa sono liberi da forme**.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "**sostituiscono ogni documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**".

La **lettera e)**, sempre nell'ottica di velocizzare i tempi procedurali, laddove si proceda a erogazioni finanziarie, **dimezza i termini per informazione e comunicazione antimafia** e chiarisce quanto già è prescritto dal codice antimafia, e cioè la possibilità di procedere, con autocertificazione e una volta formatosi il silenzio assenso, con la cautela, pure prevista, della condizione risolutiva. Questa misura non fa che sottolineare precetti già vigenti, ma si rende necessaria perché, di fatto, nessuna amministrazione fa applicazione della possibilità di procedere data dalle norme, al pari di quanto accade per il silenzio endoprocedimentale.

La **lettera f)** liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza successiva al lockdown, in forza di provvedimenti dell'amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus.

Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l'avvio o la ripresa dell'attività.

Al **comma 2**, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti, vengono dettate disposizioni urgenti per assicurare la piena attuazione ai principi di cui all'art. 18 della L. n. 241 del 1990 e al D.P.R. n. 445 del 2000, che non consentono alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

Alla **lettera a)** vengono disposte delle modifiche apportate agli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di stabilire un **incremento dei controlli ex post e un innalzamento della sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci**.

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 75, viene previsto che la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni **per un periodo di due anni** decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Al comma 1 dell'articolo 76 viene infine aggiunto il seguente periodo: "**La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà**".

Alla lettera d) si dispone che, *“nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. **E’ nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione**”*.

Si tratta di principi arcinoti ma che molto spesso vengono ignorati e sistematicamente inapplicati !

Al **comma 4** si stabilisce infine che *“le disposizioni del presente articolo attengono a livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione e **prevalgono su ogni diversa disciplina regionale**”*.

## **2. EMERGENZA COVID-19 - La Conferenza delle Regioni emana le LINEE DI INDIRIZZO per la riapertura delle attività economiche e produttive**

La **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome** - in pieno accordo con il Governo sulla fase di partenza che ha preso il via il 18 maggio - ha emanato le schede tecniche che contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, **distanziamento sociale** e il **tracciamento dei contagi**.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal **D.P.C.M. del 26 aprile 2020**, nonché con i criteri guida generali di cui ai **documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità (ISS)** con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

Le schede tematiche riguardano i **seguenti settori di attività**:

- RISTORAZIONE,
- ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione),
- STRUTTURE RICETTIVE,
- SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti),
- COMMERCIO AL DETTAGLIO,
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti),
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO,
- PISCINE,
- PALESTRE,
- MANUTENZIONE DEL VERDE,
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE.

Tali direttive verranno poi recepite all’Allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento finale condiviso clicca qui.](#)

## **3. EMERGENZA COVID-19 - Pubblicato il D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 che detta le misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale**

Pubblicato, sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020, il **D.P.C.M. 17 maggio 2020** recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Il decreto – **in vigore dal 18 maggio 2020** – detta:

- Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1);
- Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (artt. 2);
- Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3);

- Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4);
- Norme in materia di transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5);
- Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero (art. 6);
- Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 7);
- Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 8);
- Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità (art. 9);
- Norme in materia di esecuzione e monitoraggio delle misure da parte delle Prefetture (art. 10).

Le disposizioni del presente decreto **si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.**

Il decreto riporta i seguenti **17 ALLEGATI**:

**Allegato 1 - 7** – riguardano i protocolli sottoscritti con le varie comunità di fede;

**Allegato 8** - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di **socialità e gioco per bambini ed adolescenti** nella fase 2 dell'emergenza covid-19;

**Allegato 9 - Spettacoli dal vivo e cinema;**

**Allegato 10** - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;

**Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;**

**Allegato 12** - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli **ambienti di lavoro** fra il Governo e le parti sociali;

**Allegato 13** - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei **cantieri;**

**Allegato 14** - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del **trasporto** e della **logistica;**

**Allegato 15** - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di **trasporto pubblico;**

**Allegato 16 - Misure igienico-sanitarie;**

**Allegato 17** - **Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, completo dei suoi allegati, clicca qui.](#)

#### **4. VALIDAZIONE STRAORDINARIA DEI DPI - Cambiano le modalità di trasmissione delle richieste**

L'INAIL rende noto che **dal 13 maggio 2020** le richieste per la validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuali (DPI) devono essere inoltrate **esclusivamente attraverso il servizio online "Art. 15 Validazione DPI"**.

Per il servizio è necessario essere in possesso delle **credenziali di accesso ai servizi online**.

Si ricorda che **fino al 12 maggio 2020** la richiesta doveva essere:

- presentata utilizzando il fac-simile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti.

- inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: [dpiart15@postacert.inail.it](mailto:dpiart15@postacert.inail.it).

Tale PEC era dedicata e valida per tutto il territorio nazionale.

**Dal 13 maggio 2020** la PEC dedicata non è più attiva per cui gli interessati dovevano inviare ogni ulteriore documentazione integrativa entro il 12 maggio 2020.

Alla data di disattivazione della PEC, le richieste pervenute tramite PEC erano valutate sulla base della documentazione già prodotta.

**Dal giorno 13 maggio 2020**, invece, le richieste rimaste non complete devono essere inoltrate come nuova richiesta, attraverso l'apposito servizio online, allegando l'autocertificazione e tutta la documentazione utile.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **5. ASSEMBLEE "A PORTE CHIUSE" - RAPPRESENTANTE DESIGNATO - Assonime aggiorna le FAQ**

***Chi può essere nominato rappresentante designato?***

***Come si riflette la scelta dello strumento del rappresentante designato "in via esclusiva" sulle modalità di esercizio del diritto di porre domande?***

Sono le due nuove FAQ proposte da Assonime.

L'adozione di nuove modalità di svolgimento dell'assemblea impone una riflessione sulla gestione del diritto di porre domande durante l'assemblea e prima dell'adunanza.

La particolare gestione del momento assembleare e la scelta dello strumento del rappresentante designato "in via esclusiva" si riverbera, infatti, sull'esercizio dei diritti dei soggetti legittimati non soltanto per la previsione implicita di un termine – del secondo giorno di calendario precedente la data dell'assemblea – per l'esercizio dei diritti di voto, ma anche per una compressione delle modalità di partecipazione e di esercizio dei diritti amministrativi prima e durante l'assemblea.

Le peculiarità della previsione del rappresentante designato "in via esclusiva" pone alcuni temi specifici rispetto all'esercizio del diritto di porre domande.

LINK:

[Per consultare le FAQ clicca qui.](#)

## **6. QUOTE ROSA - La CONSOB conferma le scelte più rigide sull'applicazione delle quote di genere - Critiche da ABI, Assonime e Confindustria**

La CONSOB ha approvato, con **delibera n. 21359 del 29 aprile 2020**, le modifiche all'art. 144-*undecies.1* del Regolamento Emittenti che definisce i **criteri applicativi delle nuove quote di genere** introdotte con l'articolo 1, commi 302 – 305 della **legge 27 dicembre 2019, n. 160** (Legge di bilancio 2020), che ha modificato gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF).

Le modifiche al Regolamento Emittenti sono apportate in seguito alla consultazione pubblica avviata il 30 gennaio 2020.

Ad esito della consultazione, la CONSOB ha approvato, senza modifiche, le proposte di revisione poste in consultazione, nonostante le osservazioni presentate dalle associazioni degli emittenti (ABI, Assonime e Confindustria) fossero concordi nel suggerire l'adozione di un approccio meno rigido nell'applicazione di una disciplina che è, già a livello di normativa primaria, tra le più rigorose a livello internazionale.

Rispetto alla delega legislativa, secondo Assonime, le novità apportate al Regolamento Emittenti incidono, infatti, in maniera sostanziale sull'applicazione concreta della disciplina delle quote di genere, definendo sia la durata temporale della nuova disciplina sia il **criterio di arrotondamento** della quota del 40%.

Sul **profilo temporale**, la CONSOB ha stabilito che il nuovo criterio di riparto del 40% **si applica per ulteriori sei mandati a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020**.

Si tratta di una disposizione regolamentare – scrive Assonime - sostanzialmente innovativa rispetto al testo della norma legislativa, che presentava degli elementi di ambiguità la cui portata avrebbe dovuto essere chiarita dal legislatore primario e non in sede regolamentare. Peraltro, la stessa relazione illustrativa alla legge n. 160/2019 forniva una chiara indicazione circa l'intenzione del legislatore di prolungare gli effetti della precedente legge n. 120/2011 (c.d. "Legge Golfo-Mosca") per ulteriori tre mandati e non sei.

Sul profilo del **criterio di arrotondamento**, la cui normazione è espressamente delegata alla CONSOB, le modifiche all'art. 144-*undecies.1* del Regolamento Emittenti hanno stabilito che **il criterio di riparto si applica in base al criterio dell'arrotondamento per eccesso**, fatta eccezione per i collegi di tre componenti, per i quali l'arrotondamento avviene – come già anticipato nella Comunicazione CONSOB n. 1/2020 – per difetto all'unità inferiore.

Questa soluzione – fa notare Assonime - è stata contestata da ABI, Assonime e Confindustria in sede di consultazione, suggerendo all'Autorità l'approccio più prudente e omogeneo – anche in un'ottica di competitività tra ordinamenti – del criterio dell'arrotondamento aritmetico.

Al contrario, la posizione adottata dalla CONSOB – scrive Assonime – *"estremizza il dato letterale della norma e irrigidisce notevolmente la composizione degli organi sociali, nonostante le società quotate italiane abbiano mostrato una chiara propensione ad assicurare un'applicazione più che piena degli obiettivi posti dalla legge Golf-Mosca"*.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera CONSOB pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento elaborato da Assonime clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del TUF aggiornato ad Aprile 2020 clicca qui.](#)

## **7. REVISORI ENTI LOCALI 2019 - Corso on-line fruibile nel 2020 - Accesso al corso fino al 30 novembre**

Con **informativa del 7 maggio 2020, n. 41**, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti annuncia che renderà gratuitamente disponibile il corso di formazione a distanza "Revisione degli Enti Locali 2019", classificato nell'**area C7bis** dell'elenco materie "**Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali**", realizzato nell'anno 2019 dal Ministero degli Interni.

Il corso è già accreditato dal Consiglio Nazionale e condiviso dal Ministero dell'Interno ai fini della formazione utile ai colleghi interessati a far parte dell'Elenco dei revisori degli enti locali. Si tratta di una serie di lezioni articolate in **13 moduli** della durata di circa un'ora, fruibili separatamente da tutti gli iscritti nell'albo e nel registro dei revisori legali.

Si potrà accedere al corso **fino alle ore 24:00 del 30 novembre 2020** tramite la sezione "eLearning CNDCEC" sulla piattaforma [www.concerto.it](http://www.concerto.it).

LINK:

[Per consultare il testo dell'informativa n. 41/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco dei 13 moduli clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma concerto.it clicca qui.](#)

## **8. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - I possibili effetti penali dell'inosservanza delle norme da parte dell'imprenditore - Approfondimento dai Consulenti del Lavoro**

Il coacervo di disposizioni e norme intervenute in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro in occasione della emergenza da pandemia Covid-19, pur nella natura proteiforme delle fonti, consente, ad un'attenta analisi, di rinvenire nei precetti desumibili l'affermazione di principi ascrivibili a quelli generali tracciati dalla legge, con particolare riferimento al Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** con l'**approfondimento del 7 maggio 2020** analizza la normativa in materia alla luce del contrasto alla diffusione del virus, sottolineando che le misure sopra delineate sono da ricomprendere tra le misure antinfortunistiche che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo di predisporre in virtù della generale disposizione di cui all'articolo 2087 del codice civile.

Poiché la legge attribuisce all'imprenditore il ruolo di **garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro**, la mancata adozione di strumenti e misure idonei a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico adottato con il D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, la Fondazione Studi sottolinea che la **condotta del datore di lavoro che omette di adottare le misure sanitarie sopra richiamate è sanzionata penalmente**, perché lo stesso è tenuto, in forza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia che presiedono la sicurezza sul lavoro, a predisporre le migliori - anche "atipiche" - misure tecnicamente possibili, di tipo igienico, sanitario e antinfortunistico.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **9. INVITALIA LANCIA "IMPRESA SICURA" - Al via i rimborsi delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di DPI - Pagamenti entro giugno**

Al via **Impresa Sicura**, il nuovo bando attivato da Invitalia rivolto alle aziende che vogliono chiedere un **rimborso per le spese sostenute per l'acquisto di DPI**, finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bando si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

- regolarmente costituite e **iscritte come "attive" nel Registro delle imprese** con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il bando consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per **l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale** finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Sono **50 milioni di euro le risorse disponibili** (*fondi Inail, art 43.1 DL Cura Italia del 17 marzo 2020*).

Impresa Sicura rimborsa l'acquisto di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

L'importo massimo rimborsabile è di **500 euro per ciascun addetto** dell'impresa richiedente e fino a **150mila euro per impresa**.

Il bando di Invitalia prevede **3 fasi**:

- 1) Le imprese interessate dovranno inviare la prenotazione del rimborso **dall'11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00**, attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia.
- 2) Sempre sul sito dell'agenzia, seguirà la pubblicazione dell'elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso.
- 3) La domanda potrà essere compilata **dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020** sempre attraverso procedura informatica.

**I rimborsi verranno effettuati entro il mese di giugno.**

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **10. OPERATORI E IMPRESE FORESTALI - Definiti i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori e per l'iscrizione negli Albi regionali**

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, **due decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, entrambi datati **29 aprile 2020**, recanti la definizione dei criteri minimi nazionali per la **formazione professionale degli operatori forestali** e per **l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese forestali**.

Precisiamo subito che per **"impresa forestale"** – secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 2, lett. q) del D.Lgs. n. 34/2018 – si intende l'impresa **iscritta nel Registro delle imprese**, tenuto dalle Camere di Commercio, che *"esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2"*.

Le Regioni, secondo quanto stabilito all'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 34/2018 - al fine di promuovere *"la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi"* e al fine di promuovere *"la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori"* - sono tenute ad istituire **elenchi o albi delle imprese** che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati.

Tali elenchi o albi sono **articolati per categorie o sezioni distinte** a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di

prestazioni e prevedendo in ogni caso una **specifica categoria per le imprese agricole** di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

**1)** Con il **primo decreto**, emanato in attuazione dell'art. 10, commi 7 e 8, del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*), vengono definiti i **criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali** e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale. Tali criteri sono individuati:

a) dalle **competenze e qualificazioni** afferenti al quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «*Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali*» a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015;

b) dai **percorsi formativi in campo forestale** codificati dalle Regioni e dalle Province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza).

**2)** Con il **secondo decreto**, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 8, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, sono definiti i **criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali**.

All'articolo 2, comma 1, del decreto vengono fissati i criteri minimi in base ai quali le imprese forestali che, in forma singola e associata, eseguono lavori o forniscono servizi forestali, possono procedere all'iscrizione agli albi regionali.

Alle Regioni spetta il compito di disciplinare le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento degli albi, nonché per la sospensione e la cancellazione delle imprese forestali già iscritte.

All'articolo 4 del decreto in commento si ricorda che qualora le Regioni non provvedano ad adeguare le proprie disposizioni in materia entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, *“gli elenchi e gli albi già costituiti presso le regioni e le province autonome conservano la loro efficacia, ma non consentono l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178”*, che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

LINK:

[Per scaricare il testo del primo decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del secondo decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 34/2018, delle relative relazioni illustrativa e tecnica clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 178/2014 clicca qui.](#)

## **11. ANAC - Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici**

**Velocizzare l'apertura dei cantieri nel rispetto del Codice Appalti.** Una scelta possibile secondo l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti un **vademecum** che illustra tutte le procedure semplificate cui si può fare ricorso in caso di crisi o urgenza.

Il Codice dei Contratti, infatti, già contempla diverse misure che consentono il ricorso a procedure rapide anche al di fuori di contesti emergenziali. Spesso, però, poco sono note alle stazioni appaltanti.

Molto spesso, però, le Stazioni Appaltanti non conoscono queste vie preferenziali, da utilizzare non soltanto in questo momento, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, ma in tutti quei casi in cui è necessario procedere con maggiore celerità.

Il vademecum approntato dall'ANAC è dunque pensato proprio per **aiutare le amministrazioni a garantire appalti veloci all'interno della cornice legislativa vigente**.

Nell'intento di agevolare l'azione delle stazioni appaltanti, il documento contiene inoltre una disamina esplicativa delle principali disposizioni in materia di contratti pubblici adottate nei vari provvedimenti connessi all'emergenza Coronavirus.

L'ANAC ha ricordato che il Codice Appalti consente il ricorso alla **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando** per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di urgenza, è prevista la possibilità di **esaminare le offerte** prima della verifica dei requisiti, anche per gli affidamenti nei settori ordinari. È inoltre consentito il ricorso all'**affidamento diretto** ad un operatore economico preselezionato, se quest'ultimo risulta essere l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza.

LINK:

[Per Scaricare il testo del Vademecum clicca qui.](#)

## **12. DIRITTI DOGANALI - Fissato il Tasso di interesse per il pagamento differito primo semestre 2020**

Il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali è fissato **nella misura dello 0,213% per il periodo dal 13 gennaio 2020 al 12 luglio 2020.**

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle finanze con **decreto del 30 marzo 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.

La disciplina vigente in materia doganale dispone che, su richiesta dell'operatore, il ricevitore della **dogana** consente il **pagamento differito** dei diritti doganali per un periodo di 30 giorni.

Può essere autorizzata una **dilazione di tale termine** fino ad un massimo di 90 giorni in totale.

Per il pagamento differito oltre 30 giorni è dovuto un **tasso di interesse** che viene determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, in base al rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.

Il **pagamento differito** dei diritti doganali effettuato successivamente al periodo iniziale di trenta giorni comporta l'obbligo della corresponsione di un **interesse** il cui saggio deve essere fissato **ogni sei mesi** con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, ha fissato il tasso di interesse per il **pagamento differito** dei diritti doganali nella misura dello **0,213%** per il periodo dal 13 gennaio 2020 al 12 luglio 2020.

LINK:

[Per Scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **13. IMPRESA SOCIALE - Perdita volontaria della qualifica posseduta - Conseguenze e adempimenti - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro**

Ogni qualvolta un'impresa sociale deliberi di perdere volontariamente la qualifica posseduta senza contestualmente sciogliersi **dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo** attenendosi al combinato disposto dell'**art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 112/2017** (*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*) e dell'**art. 6 del decreto ministeriale attuativo n. 50/2018** (*Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali*).

Sono questi i chiarimenti che sono giunti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la **Nota n. 3979 del 4 maggio 2020**, ad uno studio legale che ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del patrimonio residuo ai fini della devoluzione prescritta dall'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 112/2017 a carico di una s.r.l., in possesso della qualifica di impresa sociale sin dal momento della sua costituzione, in previsione di una rinuncia volontaria alla qualifica di impresa sociale senza procedere allo scioglimento.

Mentre la qualifica di "**ONLUS**" – osserva il Ministero - rappresenta una **categoria qualificante ai soli fini fiscali**, a cui si sono ricollegate sin dal primo momento varie agevolazioni o esenzioni fiscali a fronte delle quali l'ente, in possesso di determinate caratteristiche, viene assoggettato ad un regime particolare comprendente obblighi, divieti e sanzioni specifiche; quella di "**impresa sociale**" è invece una **qualificazione giuridica**, che prevede la sottoposizione dell'ente ad una serie di vincoli e disposizioni che riguardano non solo gli ambiti di attività e l'assenza di scopo di lucro, ma ulteriori prescrizioni e regole di azione finalizzate, in concorso tra loro, a delineare un nuovo modello di "fare impresa".

Per quanto riguarda, nello specifico, la disciplina dell'impresa sociale, è noto come il D.Lgs. n. 155/2006 non prevedesse alcuna misura fiscale, pur prevedendo invece l'obbligo della devoluzione del patrimonio residuo in caso di cessazione dell'impresa; successivamente, il D.Lgs. n. 112/2017 ha introdotto alcune agevolazioni di natura fiscale ed ha altresì **modificato la disciplina della devoluzione**, attualmente prevista sia per i casi di scioglimento che di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, con appositi criteri per la determinazione del patrimonio residuo nel solo caso di enti costituiti in forma societaria (recupero delle quote di capitale versato). Pertanto, considerato che l'acquisizione della qualifica di impresa sociale è un atto volontario, necessariamente l'adesione al regime posto dal D.Lgs. n. 112/2017 (e prima di questi dal D.Lgs. n. 155/2006) comporta l'assoggettamento rispetto a tutte le disposizioni ivi previste, ivi incluse quelle sulla devoluzione.

Infatti, in base a quanto disposto da comma 5, dell'art. 12, del D.Lgs. n. 112/2017, in caso di **scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale**, il **patrimonio residuo**, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del Codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), **va devoluto**, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, **ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni** o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

In questo caso, secondo quanto stabilito successivamente dall'art. 6 del D.M. n. 50/2018. l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **atto scritto avente data certa**, *"i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione - ivi inclusi, per questi ultimi, qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni, gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere"*.

All'atto dovranno essere allegati:

- a) il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale;
- b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione nonché dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
- c) accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

## **14. CINQUE PER MILLE - Pubblicato l'elenco permanente degli enti iscritti**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **l'elenco degli Enti iscritti ai fini del riparto del 5 per mille per l'anno finanziario 2020**, che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione (domanda telematica e dichiarazione sostitutiva), integrando e aggiornando così quello pubblicato nel 2019.

L'elenco permanente degli enti iscritti 2020 aggiorna e integra quello pubblicato nel 2019.

Gli elenchi riguardano:

- gli **enti del Volontariato**;
- gli **enti della ricerca scientifica**;
- gli **enti della ricerca sanitaria**;
- le **associazioni sportive dilettantistiche**, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell'anno 2019 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell'iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti.

Per semplificare la ricerca del nominativo, l'Agenzia ha messo a disposizione un **motore di ricerca** - dove è possibile effettuare la ricerca per: *tutti i soggetti; denominazione; codice fiscale; provincia* - che consente di individuare l'ente suddiviso per categoria di appartenenza.

Se, dopo aver consultato l'elenco, **dovessero essere riscontrati errori o mancati aggiornamenti**, si avrà tempo **fino al 20 maggio** per comunicare le inesattezze alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tramite il rappresentante legale o un suo delegato.

Una versione aggiornata degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, corretta da eventuali errori anagrafici, verrà pubblicata **entro il 25 maggio 2020**.

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti 2020 **non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.**

Tuttavia, gli enti iscritti nell'elenco permanente 2020 **devono trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva** all'amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia **variato il rappresentate legale** rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata.

Per gli **enti del volontariato** il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva è il **30 giugno 2020**,

Per quanto riguarda le nuove iscrizioni, gli **elenchi provvisori dei nuovi iscritti** vengono pubblicati entro il 14 maggio 2020. Entro il 20 maggio 2020 è possibile segnalare alla competente direzione regionale eventuali inesattezze.

Effettuati gli aggiornamenti, le liste corrette saranno pubblicate online sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 25 maggio.

Ma il calendario per entrare tra i beneficiari del 5 per mille non finisce qui. Infatti, per quanto riguarda i cd "ritardatari" **fino al 30 settembre** è possibile presentare domanda di iscrizione o integrare la documentazione, versando un importo di 250,00 euro con il modello F24 Elide.

Nella tabella che segue, riepiloghiamo **le date da ricordare** e i vari adempimenti

<b>7 maggio</b>	Termine per l'iscrizione telematica
<b>14 maggio</b>	Pubblicazione dell'elenco provvisorio dei nuovi iscritti
<b>20 maggio</b>	Scadenza per la presentazione delle istanze per la correzione di errori dell'elenco provvisorio dei nuovi beneficiari
<b>25 maggio</b>	Pubblicazione dell'elenco aggiornato degli iscritti al beneficio
<b>30 giugno</b>	Ultimo giorno per l'invio delle dichiarazioni sostitutive: <ul style="list-style-type: none"><li>• all'Agenzia delle entrate, da parte degli enti del volontariato</li><li>• all'ufficio del Coni territorialmente competente, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche</li></ul>
<b>30 settembre</b>	Termine ultimo per la regolarizzazione della domanda di iscrizione o delle successive integrazioni documentali (versando 250,00 euro con F24 Elide).

LINK:

[Per accedere agli elenchi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al motore di ricerca clicca qui.](#)

## **15. CINQUE PER MILLE - Prorogati i termini di svolgimento e di rendicontazione delle attività finanziate**

Con **nota n. 4344 del 19 maggio 2020**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, fornisce chiarimenti in merito alla **proroga dei termini** per lo **svolgimento delle attività** finanziate e dei conseguenti **obblighi di rendicontazione** gravanti sui soggetti beneficiari del **contributo del 5 per mille**, a seguito dei decreti emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Secondo quanto disposto dai commi 3 e 3-bis, dell'art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", è possibile svolgere le **attività correlate ai fondi del cinque per mille** per l'anno finanziario 2017 **entro la data del 31 ottobre 2020**; inoltre, per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato **in 18 mesi** dalla data di ricezione delle somme.

L'intento del legislatore è stato quello di rendere fruibile agli enti del Terzo settore **un più ampio margine temporale di operatività**, in ragione dello stato d'emergenza in corso.

Per l'anno finanziario 2017 il contributo del cinque per mille è stato infatti percepito dalla maggior parte degli enti del Terzo Settore in data 11 luglio 2019, per gli importi pari o superiori a euro 500.000,00, e in data 7 agosto 2019, per gli altri importi. Pertanto il termine ultimo entro il quale utilizzare le risorse così ottenute che era stato stabilito originariamente in scadenza, rispettivamente al **10 luglio 2020** e **6 agosto 2020**, è **stato posposto al 31 ottobre 2020**.

Inoltre il termine è stato posposto al 31 ottobre 2020, secondo il criterio di cassa, anche ai contributi parimenti erogati, in via eccezionale, nel corso del 2019, sebbene imputati ad anni finanziari antecedenti il 2017, per i quali la scadenza del termine di utilizzo non sia anteriore al 31 gennaio 2020 (termine iniziale del periodo emergenziale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).

La nota chiarisce inoltre che possono essere considerate **ammissibili** ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, le **spese sostenute per far fronte all'emergenza sanitaria** in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell'oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

**1) EMERGENZA COVID-19 – Promuovere appalti innovativi su mobilità, salute e beni culturali** - Riprogettare la fruibilità delle aree urbane, la mobilità, migliorare la qualità della vita e la salute dei cittadini, ripensare la fruizione dei beni culturali.

E' questo l'obiettivo del **protocollo d'intesa** firmato dal **Ministero dello Sviluppo economico**, il **Ministero dell'Università e della Ricerca** e il **Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione**.

Si tratta del primo atto d'indirizzo di Governo, a livello europeo, che riconosce agli appalti pubblici la capacità di stimolare una crescita intelligente e inclusiva, dopo l'attuale fase di emergenza causata dal **Covid-19**.

I tre Ministeri si impegnano a promuovere l'utilizzo delle cosiddette **procedure d'appalto per l'innovazione**. A differenza degli appalti tradizionali, attraverso gli appalti innovativi lo Stato non acquista prodotti e servizi standardizzati già disponibili sul mercato, ma stimola le aziende e il mondo della ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse: sanitarie, ambientali, culturali, formative ed energetiche.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**2) EMERGENZA COVID-19 - Le FAQ del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali** -

L'Autorità Garante della protezione dei dati personali ha pubblicato le Faq in risposta alle domande sulle varie problematiche connesse all'emergenza Coronavirus in diversi ambiti: **sanità, lavoro, scuola, ricerca, enti locali**.

I documenti sono stati predisposti per chiarire dubbi e fornire indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private.

In particolare il Garante pone, fra l'altro, l'attenzione: sulla possibilità per il datore di lavoro di rilevare la temperatura corporea di dipendenti, fornitori, clienti all'ingresso della propria sede; sulla possibilità che lo stesso possa rendere nota l'identità di un lavoratore contagiato ai colleghi; sulla possibilità per gli enti locali di pubblicare i dati dei destinatari dei benefici economici.

LINK:

[Per accedere alle FAQ clicca qui.](#)

**3) EMERGENZA COVID-19 - Settori e lavoratori ancora bloccati dopo il 4 maggio – Ricerca INPS e INAPP -**

I settori ancora bloccati dopo il 4 maggio – scrive l'INPS in un comunicato stampa del 4 maggio 2020 - sono caratterizzati dalla presenza di lavoratori con meno garanzie.

I settori riaperti presentano modalità lavorative che garantiscono minore rischio di contagio: i comparti dove il lavoro è caratterizzato da alta prossimità fisica sono stati riattivati in misura contenuta, o non sono stati riattivati affatto; dove la riapertura è stata più consistente la possibilità di svolgere le mansioni lavorative da casa risulta più elevata.

È quanto emerge da una ricerca che la Direzione centrale Studi e Ricerche dell'Inps e la Struttura Lavoro e Professioni di INAPP hanno congiuntamente condotto allo scopo di evidenziare le differenze individuali e strutturali fra l'insieme dei lavoratori che sono impiegati nei settori essenziali e quelli che operano nei settori ancora bloccati.

È cresciuta l'incidenza dei lavoratori fragili presenti nel mercato del lavoro, come le **donne**, che sono il 56% del totale dei lavoratori bloccati dal 4 maggio, i **lavoratori temporanei**, i **lavoratori part time**, i **giovani**, gli **stranieri**, i **lavoratori impiegati presso piccole imprese**.

LINK:

[Per consultare lo studio integrale clicca qui.](#)

#### **4) EMERGENZA COVID-19 - D.L. n. 23/2020 - Le FAQ dell'ABI sulle misure per la liquidità delle imprese -**

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha redatto una sorta di "Testo unificato semplificato" di tutte le regole, emanate a seguito del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 dalle diverse Autorità e organismi impegnati per la corretta applicazione del decreto legge stesso che è finalizzato a fornire prestiti di liquidità, con garanzia pubblica, alle imprese e ai professionisti colpiti dagli effetti del Covid-19.

Il "Testo unificato semplificato" redatto dall'ABI è stato inviato, con **circolare del 2 maggio 2020, Prot. UCR/000841**, alle banche al fine di agevolare la fruizione e l'applicazione di tali misure.

Il documento - **attraverso la pubblicazione di domande e risposte frequenti (FAQ), attualmente aggiornate al 30 aprile** - fornisce un quadro d'insieme dei diversi chiarimenti che, dall'entrata in vigore del decreto legge 23/2020 e dopo l'autorizzazione della Commissione europea, sono stati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Mediocredito Centrale, dalla SACE, dalla Banca d'Italia e dall'ABI.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare clicca qui.](#)

**5) EMERGENZA COVID-19 – "Fase 2" – Linee guida per gli studi professionali** - La Confederazione italiana libere professioni (Confprofessioni) ha messo a punto un documento che spiega come gestire e organizzare il lavoro di professionisti e dipendenti nel post-emergenza Covid-19 ossia nella così detta Fase-2.

Si tratta delle **linee guida per la salute e sicurezza di datori di lavoro, dipendenti e clienti negli studi professionali**.

Diverse sono le problematiche affrontate: dalle modalità di ingresso dei collaboratori in studio ai dispositivi di protezione individuale; dalla gestione degli spazi comuni all'organizzazione del lavoro alla sanificazione degli ambienti, alla gestione delle persone sintomatiche.

Il documento fornisce i chiarimenti per l'applicazione del Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto lo scorso 24 aprile tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali, tra cui Confprofessioni.

Le azioni indicate riguardano in particolare le aree professionali che presentano gli **stessi profili di rischio**: economica, tecnica e giuridica.

Per l'**area sanitaria** saranno invece predisposte, di intesa con le associazioni di categoria, specifiche linee guida.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle linee guida clicca qui.](#)

**6) AGRICOLTURA E PESCA - Approvato dalla Commissione europea il regime di aiuti dello Stato italiano a favore delle PMI** - Con decisione del 4 maggio 2020, la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti dello Stato italiano a sostegno delle PMI nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura colpiti dall'emergenza coronavirus (SA.57185).

Il regime di aiuti è stato approvato sulla base del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato (sezione 3.1), adottato dalla Commissione europea il 19 marzo e modificato il 3 aprile.

La Commissione ha ritenuto la misura necessaria, opportuna e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia dello Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**7) CURA ITALIA E DECRETO LIQUIDITA'** - **Le nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni** - L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 11/E del 6 maggio 2020**, fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sulle previsioni fiscali contenute nei decreti "**Cura Italia**" (D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020) e "**Liquidità**" (D.L. n. 23/2020), integrando quanto già sostenuto con le precedenti circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 9/E del 13 aprile 2020.

Rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, nel nuovo documento di prassi, si spazia dalla sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e dei procedimenti amministrativi, alla detraibilità dei dispositivi di sicurezza e delle erogazioni liberali, fino al credito negozi e al bonus per i lavoratori dipendenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa e della circolare n. 11/E/2020 clicca qui.](#)

**8) VALUTAZIONE DI AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE - Dai commercialisti le linee guida per la loro valutazione** - Fornire ampia **trasparenza** rispetto alle **difficoltà estimative** delle aziende sottoposte a misure di prevenzione e definire **prassi operative** consolidate per la loro valorizzazione. Ciò per conferire maggiore **attendibilità** alle stime effettuate con l'intendimento di creare maggiore **garanzia** sia per i **professionisti** chiamati alla **gestione temporanea** dei beni, sia per i potenziali **acquirenti**.

Nascono con queste finalità le **"Linee guida per la valutazione di aziende sequestrate e confiscate"** redatte dal **Consiglio nazionale dei commercialisti** in collaborazione con **SIDREA**, la Società italiana dei docenti di ragioneria e economia aziendale.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

**9) EMERGENZA COVID-19** - Il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento **"Le novità dei decreti sull'emergenza da Covid-19" (d.l. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito e d.l. "liquidità" 23/2020)** – Terzo aggiornamento - Lo studio, raccoglie le analisi approfondite della categoria sulle novità introdotte in sede di conversione in legge del Decreto "Cura Italia", con gli ulteriori chiarimenti di prassi pubblicati nelle ultime due settimane.

Dopo una ricognizione generale, vengono esaminate in dettaglio, le misure fiscali inerenti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali, quelle a sostegno della liquidità di famiglie e imprese, del lavoro, attraverso il sistema bancario e ulteriori agevolazioni.

Spazio poi alle misure in materia di giustizia, di approvazione dei bilanci di società ed enti, quelle urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica e quelle in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Infine si conclude con una indagine sul potenziamento del servizio sanitario nazionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

**10) EMERGENZA COVID-19 – Lavoro agile o ferie forzate. Quale prevale?** - Con **ordinanza del 23 aprile 2020**, il **Tribunale del lavoro di Grosseto** ha ordinato al datore di lavoro di consentire al ricorrente di svolgere la prestazione lavorativa in smart working.

Nella fattispecie, di fronte alla richiesta del lavoratore – peraltro affetto da una patologia respiratoria – di essere adibito, come già i suoi colleghi, a modalità di lavoro "agile", l'azienda si era limitata a prospettargli l'alternativa tra il ricorso a ferie anticipate (avendo il medesimo già fruito delle ferie maturate) e la sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria.

Nell'interpretazione normativa riportata nell'ordinanza, il Giudice ha chiarito come il D.P.C.M. 10 aprile 2020, nel ribadire alla lettera *hh*) dell'art. 1, la volontà di promuovere il lavoro agile, *"raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici o privati di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2"*.

Il che equivale a dire, secondo la pronuncia in commento *"che laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, e (come nel caso di specie) ne abbia dato prova, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute"*.

In altre parole, accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore.

Pertanto, se ricorrono le condizioni, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working. È quindi **illegittimo imporre la fruizione delle ferie non ancora maturate** al lavoratore poiché la promozione del godimento delle ferie è *"una misura comunque subordinata – o quantomeno equiparata, non certo primaria – laddove vi siano le concrete possibilità di ricorrere al lavoro agile e il datore di lavoro privato vi abbia fatto ricorso"*.

Pertanto, il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettiva della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate si profilano illegittimi.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

**11) EMERGENZA COVID-19 - Consegna a domicilio delle merci** - Va sospesa l'Ordinanza Regione Lombardia n. 528 dell'11 aprile 2020, nella parte in cui, all'art. 1, punto 1.2 lett. H), prevede che *"E' consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020"*.

L'art. 3, primo comma, del D.L. n. 19 del 2020, stabilisce infatti che le Regioni, al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale, laddove, invece l'ordinanza regionale amplia, anziché restringere, le attività consentite, incidendo sul diritto alla salute dei lavoratori.

Pertanto, va sospesa l'ordinanza della Regione Lombardia nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche non comprese nell'allegato 1, D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020; tale decreto consente il commercio al dettaglio solo per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Lo stabilisce il **Tar Lombardia, Sez. 1^ decreto 23 aprile 2020, n. 634**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del TAR clicca qui.](#)

**12) ALBO DEGLI ESPERTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA** – Con **Decreto direttoriale 8 maggio 2020** – pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, è stato aggiornato l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, costituito presso lo stesso Ministero con decreto direttoriale 31 agosto 2016, con l'inserimento degli esperti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2019 e per i quali la Commissione appositamente nominata ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2015.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e del suo allegato clicca qui.](#)

**13) START-UP INNOVATIVE - Pubblicato il bando "Voucher 3I" – Dal 15 giugno la presentazione delle domande** - Il Ministero dello sviluppo economico rende noto che, a partire da lunedì 15 giugno 2020 si potranno presentare le domande per richiedere il **"Voucher 3I –Investire In Innovazione"**, che mira a sostenere la competitività delle **start up innovative** finanziando i servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all'estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell'invenzione. Con la pubblicazione del bando diventa, infatti, operativa la misura agevolativa prevista dal 'Decreto Crescita', che prevede uno stanziamento di **19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**14) Con la decisione di esecuzione n. 2020/647 del 11 maggio 2020**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea n. L1 151 del 14 maggio 2020, il Consiglio UE ha **autorizzato l'Italia** a continuare ad applicare fino al 2024 una **deroga fiscale** che garantisce l'**esenzione dall'IVA** dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superi **65.000 euro**.

Dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024, pertanto, l'Italia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera tale soglia; l'Italia è autorizzata a innalzare la soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

La deroga doveva scadere il 31 dicembre 2019.

Gli effetti positivi in termini di una **riduzione degli oneri amministrativi** per 1,3 milioni di piccole imprese ha determinato la decisione di estendere la deroga fino al 31 dicembre al 2024.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**15) NAVI DA PASSEGGERI – Fissati i requisiti degli apparati VHF aeronautici da installare a bordo** – Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **circolare n. 1/2020** che contiene i requisiti a cui devono soddisfare gli apparati VHF aeronautici da installare a bordo delle navi da passeggeri e la procedura per il rilascio della "dichiarazione di tipo approvato" ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 239/2017.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e del suo allegato clicca qui.](#)

**16) EMERGENZA Covid-19 - Indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi** - E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, il **Decreto interministeriale del 30 aprile 2020** che individua **220 milioni di euro per il 2020** da destinare ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Nello specifico, sono interessati:

- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (anche assunti da agenzie di somministrazione);
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione Separata.

Attesa nei prossimi giorni una Circolare esplicativa da parte dell'INPS che illustrerà come accedere al contributo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 2 al 20 Maggio 2020)**

**1) D.P.C.M. 26 aprile 2020:** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dello sviluppo economico – Decreto 4 maggio 2020:** Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 6 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'istruzione – Decreto 13 marzo 2020:** Approvazione dei piani della Regione Marche e della Regione Umbria di interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 179/2020). (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 7 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) CONSOB – Delibera 29 aprile 2020, n. 21339:** Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 8 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 30 marzo 2020:** Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio - 12 luglio 2020). (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Decreto-Legge 10 maggio, n. 29:** Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati. (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**7) Decreto-Legge 10 maggio, n. 30:** Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**8) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 29 aprile 2020:** Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 29 aprile 2020:** Albi regionali delle imprese forestali. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 8 aprile 2020:** Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) ISTAT – Comunicato:** Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2020, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**12) Decreto-Legge 16 maggio, n. 33:** Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**13) D.P.C.M. 17 maggio 2020:** Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 Maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) D.P.C.M. 18 maggio 2020:** Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 Maggio 2020).

**N.B.** Il decreto si è limitato a sostituire la lettera cc) dell'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 17 maggio 2020

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Decreto-Legge 19 maggio, n. 34:** Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 Maggio 2020 – Supplemento Ordinario n. 21).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 2 al 20 Maggio 2020)**

**1) Decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio del 11 maggio 2020** che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. LI 151 del 14 maggio 2020).

**N.B.** In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad **esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR.**

L'Italia è autorizzata ad innalzare tale soglia al fine di mantenere il valore dell'esenzione in termini reali.

La presente decisione **si applica dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024.**

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**2) Raccomandazione (UE) 2020/648 della Commissione del 13 maggio 2020** relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. LI 151 del 14 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

**Per rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie, iscriviti al nostro canale TELEGRAM**



**[Tuttocamere](#)**